REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del Registro Data_23/09/2024	**OGGETTO:** Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra per opposizione al ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale II° grado presentato " dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre' del mese di _ SETTEMBRE_____ alle ore 13,45,

nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco	x	
ALFERI FRANCESCO ROCCO	Vice Sindaco	x	
DI PRIMA ROSA MARIA	Assessore	x	
BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATORE	Assessore	x	
CIARDO FRANCESCO	Assessore	x	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone
Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991,n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Proposta di Giunta Comunale

Oggetto: Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra per opposizione al ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II° grado presentato " dall' Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S.

CONSIDERATO che in data 16/09/2024 al nostro prot. n. 3560 è pervenuto ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II° grado presentato " dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S., contro la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina sez. 8 n. 4249/2024 del 20/06/2024 nell'ambito del procedimento Reg. Gen. 768/2024:
DATO ATTO che questo Ente è sprovvisto di un Ufficio competente nell'ambito legale – tributario, pertanto occorre in questa circostanza tutelare gli interessi di questo Comune, nominando un dottore commercialista di fiducia;
DATO ATTO che il professionista da incaricare Dott. L'Abbate Salvatore, con studio professionale in S. Stefano di Camastra (ME), costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza;
RITENUTO opportuno pertanto conferire l'incarico al Dott. L'Abbate Salvatore al fine di garantire all'Ente ogni tutela giuridica ed economica proponendo per lo stesso un compenso omnia comprensivo, pari ad €. 1.903,20, per l'incarico di difesa e di assistenza Tributaria del Comune di Motta d'Affermo nel procedimento di cui sopra;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi nel rispetto della normativa vigenti;

PROPONE

Di conferire incarico di assistenza tributaria al Dott. L'Abbate Salvatore per proporre ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II° grado presentato " dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S., contro la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina sez. 8 n. 4249/2024 del 20/06/2024 nell'ambito del procedimento Reg. Gen. 768/2024:

Di impegnare la complessiva somma di € 1.903,20 per l' intero giudizio, al pertinente capitolo di bilancio:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	2	3	1.03.02.11.006	10102	305	1.903,20	2024

Di autorizzare il Sindaco pro - tempore Dr. Sebastiano Adamo alla sottoscrizione di ogni provvedimento necessario per la tutela del Comune di Motta d'Affermo;

Di attribuire al presente provvedimento il carattere dell'urgenza, vista la necessità di procedere ad opporsi alla cartella di pagamento come in premessa meglio specificata,.

Il Proponente
Il Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra per opposizione al ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale presentato " dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ,
Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44

ATTESTA

Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria.
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

di € _____

all'intervento_____ Cap._____

competenza _____ residui _____

Somma stanziata + _____
Impegni già assunti - _____
Disponibilità attuale = _____

Somma impegnata con il presente provvedimento € _____

Somma disponibile = _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE** Data ……..…….... Il Responsabile .....…….....
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE** Data ……..…….... Il Responsabile .....…….....

La Giunta Comunale

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale ed attribuire alla stessa con votazione unanime il carattere della immediata eseguibilita';
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Amministrativa per i provvedimenti consequenziali;
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02813680838 Codice fiscale: LBBSVT72C13F206F Cognome nome: L'Abbate Salvatore Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Piazza Giovanni Falcone 4 Comune: Santo Stefano di Camastra Provincia: ME Cap: 98077 Nazione: IT Email: info@studiolabbate.it	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00324270834 Codice fiscale: 00324270834 Denominazione: Comune di Motta d'Affermo Indirizzo: Piazza San Luca Snc Comune: Motta d'Affermo Provincia: ME Cap: 98070 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD06 parcella		XXX/2024	19-09-2024	UFWA6K

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Assistenza tributaria per la difesa del Comune avverso il ricorso presentato dall'Associazione Movimento Presenza del Vangelo A.P.S. (c.f. 80021190824) avente ad oggetto avviso di pagamento imposta IMU anno 2019.	1,00	1.500,00	n		22,00	1.500,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)	1.500,00	4,00		22,00	60,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
D (esigibilità differita)	22,00	0,00	0,00	1.560,00	343,20
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	1.903,20	

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT01 Ritenuta persone fisiche	20,00	A (decodifica come da modello CU)	300,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario Salvatore L'Abbate IBAN IT41E0306982540100000002525		1.603,20

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
19 SET. 2024
Prot. N. 3600

notifica ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3,D. Lgs.546/92 e ss.mm.ii. - ricorso in appello avverso sentenza n. 4249/2024 della CTG di Messina

---

Da **antonino.crisci** <antonino.crisci@pec.it>
A **info@pec.studiolabbate.it** <info@pec.studiolabbate.it>, **protocollomotta@pec.it** <protocollomotta@pec.it>
Data lunedì 16 settembre 2024 - 13:24

Il sottoscritto Avv. Antonino Criscì del Foro di Messina, nella qualità di difensore dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f. 80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con la presente notifica a:
- Dott. Salvatore L'Abbate, procuratore di primo grado del Comune di Motta d'Affermo nel procedimento introdotto dall'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f. 80021190824) dinanzi la CGT di Messina recante n. 768/2024 r.g., definito con sentenza n. 4249/2024, all'indirizzo pec: info@pec.studiolabbate.it
- Comune di Motta d'Affermo all'indirizzo pec: protocollomotta@pec.it
il ricorso in appello per l'impugnazione della sentenza della CGT di Messina recante n. 768/2024 r.g., definito con sentenza n. 4249/2024 depositata in segreteria il 19 agosto 2024.
Autorità Giudiziaria: Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II grado.
La presente notifica viene effettuata ai sensi di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale 23 Dicembre 2013, n. 163.

Avv. Antonino Criscì

---

procura alle liti con asseverazione.pdf.p7m
ricorso appello sentenza 20062024.pdf.p7m
Sentenza_RG_000768_2024_UD_20062024.pdf

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
16 SET. 2024
Prot. N. 3560

PROCURA

La sottoscritta **Geraci Paola** (c.f.GRCPLA49E44G273R), nata a Palermo il 4.5.1949 ed ivi residente in via Crescenzio Antonio n.19, rappresentante *pro tempore*dell'**Associazione "Movimento Presenza del VangeloA.P.S."** (c.f.80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, nomina per essere rappresentata e difesa nella proposizione del ricorso in appello per la riforma della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez.8, **n. 4249/2024** del 20.06.2024, depositata in segreteria giorno 19.08.2024, contro il Comune di Motta d'Affermo l'**Avv. Antonino Criscì** del Foro di Messina (c.f. CRSNNN92E30F251B – p.e.c. antonino.crisci@pec.it), ed il Dott. **Dott.Roberto Ciaccio** – (C.F.CCCRRT52T326G273X - PEC: roberto.ciaccio@pec.commercialistipa.it),conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare alle domande, chiamare in causa terzi, transigere la controversia.

Si elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonino Criscì sito in (98123) Messina, Via La Farina n. 157, nonché digitalmente agli indirizzi p.e.c. sopra richiamati.

Si prende visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 e dell'art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.

Messina, 15 settembre 2024

(Paola Geraci)

La firma è vera ed autentica

Avv. Antonino Criscì

(Dott. Roberto Ciaccio)

Il sottoscritto Avv. Antonino Criscì, co difensore dell'Associazione appellante, attesta che ai sensi dell'art. 22 e ss. del D. Lgs. 82/2005 che la presente procura alle liti è documento informatico estratto dall'originale nativo digitale conservato presso gli archivi di studio.

ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA REGIONALE

RICORSO IN APPELLO

Con contestuale istanza di sospensiva degli effetti della sentenza di I grado e di trattazione in pubblica udienza ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992

Nell'interesse dell'**Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S."** (c.f. 80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in separato foglio contenuto nella relativa busta telematica, dall'**Avv. Antonino Criscì** del Foro di Messina (c.f. CRSNNN92E30F251B - p.e.c. antonino.crisci@pec.it), con studio legale sito in (98123) Messina, via Nicola Fabrizi n.31, e dal **Dott. Ciaccio Roberto** – (C.F.CCCRRT52T326G273X - PEC: roberto.ciaccio@pec.commercialistipa.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (90139) Palermo, via Riccardo Wagner n.5;

-appellante-

Propone appello

CONTRO

Il **Comune di Motta d'Affermo** (ME) c.f. 00324270834 sito in (98070) Piazza San Luca 1, in persona sindaco *pro tempore;*

-appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez.8, **n. 4249/2024** del 20.06.2024, depositata in segreteria giorno 19.08.2024, nell'ambito del procedimento R.G. 768/2024, notificata tramite pec in pari data dal procuratore costituitosi nel giudizio di primo grado per il Comune di Motta d'Affermo

******

FATTO.-

I.- In data 23 ottobre 2023 giungeva presso la sede legale dell'associazione odierna appellante, a mezzo raccomandata a/r 78538179800-4, un avviso di accertamento emesso del Comune di Motta d'Affermo, recante n. 261/2018 del 23/10/2023 (prot.n. 4515 del 23.10.2023) per imposta IMU anno 2018, per complessivi € 22.339,00, rivolto alla "Casa del Vangelo Tabor", sita in (98070) Motta d'Affermo (ME), via S. Pietro, in proprietà dell'Associazione in epigrafe (*ex* Associazione "Crociata del Vangelo")

II.- L'Ente comunale, come meglio si spiegherà *infra*, ometteva tuttavia di considerare la disciplina vigente in materia di esenzioni dall'imposta municipale per gli immobili utilizzati da **enti non commerciali** esercenti, tra le altre, attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana.

Motivo per cui, in data 22 febbraio 2024 l'associazione in epigrafe impugnava detta cartella di pagamento presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, all'uopo rilevandone l'illegittimità (per le motivazioni che saranno riproposte *infra*) unitamente alla preliminare richiesta di sospensione dell'efficacia della citata cartella di pagamento.

La richiesta di sospensione del provvedimento veniva appositamente accolta in a seguito della trattazione dell'apposita domanda sospensiva all'udienza del 18 aprile 2024.

Eppure, all'esito della trattazione del merito della controversia all'udienza pubblica del 20 giugno 2024, l'adita CGT di Messina rigettava il ricorso poiché, a suo dire, l'associazione ricorrente non avrebbe soddisfatto il requisito oggettivo che la normativa vigente e la costante giurisprudenza richiedono per l'applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'IMU, per ciò infliggendo l'ingiusta condanna alle spese del giudizio, pari ad € 1.400,00, oltre ad oneri ed accessori come per legge.

La sentenza in questione si appalesa erronea ed illegittima e dovrà pertanto essere riformata integralmente, con conseguente annullamento dell'avviso impugnato, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) *ERROR IN IUDICANDO.* ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA SINTOMATICA DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI

La Corte di primo grado ha omesso di considerare la disciplina applicabile ai soggetti beneficiari dell'esenzione dell'imposta, tra cui certamente rientra l'Associazione appellante.

Invero, com'è noto, in materia di IMU le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione sono le seguenti:

1) gli immobili devono essere utilizzati da enti **non** commerciali;

2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate, tra le quali figurano quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e **di religione o culto**;

3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte **con modalità non commerciali**.

Quanto a quest'ultimo requisito, le modalità non commerciali sono definite come modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

In particolare, lo svolgimento delle attività che riguardano l'Associazione appellante non può che ritenersi effettuato con modalità non commerciali in quanto:

a) l'associazione presenza del vangelo svolge solo attività di preghiera, clericale, di aiuto del prossimo e di carità;

b) organizza incontri rivolti agli associati, ai religiosi e ai cattolici che volontariamente vogliano prendervi parte senza realizzare commercio e, quindi, nessun utile di impresa;

c) le attività poste in essere dall'associazione vengono svolte totalmente a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente i costi effettivi dei servizi resi (a mero titolo esemplificativo, dei pasti o del servizio di igiene dei dormitori che vengono offerti per le attività organizzate in più giornate).

Invero, se sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è principio consolidato quello per cui "*il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale*" (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711), nel caso di specie è provato dal tipo di attività svolta dall'Associazione e dal suo statuto, oltre che dalla documentazione contabile, la natura di attività assolutamente **non commerciale**.

Non pare potersi condividere, dunque, **la ricostruzione effettuata dalla CGT di primo grado**, secondo cui "*a fronte della produzione documentale offerta dalla ricorrente, tesa a comprovare la natura religiosa e spirituale dell'Associazione, come tale perseguente fini sociali e non di lucro, come detto, non bastevole ai fini invocati, il Comune resistente ha allegato e documentato in atti che l'Associazione è solita organizzare dei corsi spirituali, dando la possibilità agli aderenti di pernottare all'interno della struttura, previo pagamento*

di un contributo giornaliero pari ad €. 50,00 per la pensione completa o di €. 15,00 per singolo pasto, importi che non possono considerarsi meramente simbolici nel senso richiesto dalla surrichiamata giurisprudenza, anche comunitaria, e quindi implicano comunque, a prescindere dalla possibilità di conseguirne degli utili, l'esercizio di attività commerciale.

Tale documentazione, per nulla contrastata da elementi di segno opposto offerti dalla ricorrente (sulla quale gravava comunque l'onere della dimostrazione del diritto all'esenzione), pur riferita ad anni successivi (2023-2024) all'anno di imposta qui in esame (2018), comprova che effettivamente la dotazione immobiliare dell'Associazione, ovviamente con esclusione dei locali (come cappelle, sala del cenacolo ed altro) destinati esclusivamente all'esercizio della preghiera e del culto, è finalizzata allo sfruttamento economico e come tale deve essere tassata ai fini IMU".

In particolare la Corte di Messina ha ritenuto dover rigettare il ricorso prendendo in considerazione una locandina di invito che l'Associazione appellante ha diffuso tra gli iscritti e gli altri partecipanti volontari alle giornate di preghiera, con la quale viene richiesto un contributo pari a 50 euro per tre pasti (colazione, pranzo e cena completi di servizio), e per il pernottamento, nel quale sono inclusi i servizi di igiene primaria (pulizia dormitori e igienizzazione lenzuola).

Ebbene, secondo la Corte di primo grado ciò rappresenterebbe esercizio di attività commerciale…(sic!)

Sul punto, non pare un fuor di luogo evidenziare che **l'esercizio di una attività commerciale si pone lo scopo di realizzare un utile di impresa che <u>giammai</u> è stato perseguito e, del resto, men che meno raggiunto dall'odierna appellante.**

Per meglio, gli scopi che si prefigge l'Associazione Presenza del Vangelo sono molto lontani, per meglio dire opposti, a quelli del conseguimento di qualsiasi forma di utile. La ricorrente è un'associazione che si autofinanzia, che viene incontro ai bisognosi con risorse che vengono financo donate dai membri soci.

Indi, l'Associazione erige le proprie finanze sulla concessione di contributi resi volontariamente dagli associati o dai partecipanti alle attività che occasionalmente vengono organizzate dall'Ente.

V'è di più.

Occorre precisare in questa sede che dalle somme relative ai contributi versati dai partecipanti alle giornate di preghiera oltre che dalle altre occasioni similari organizzate

dall'appellante, se ne trae inoltre un fondo per l'acquisto di beni di prima necessità che vengono donati a soggetti bisognosi che, nel tempo, hanno sempre trovato nell'Associazione un porto sicuro.

A parte quanto sin qui evidenziato, la tesi ribadita da questa difesa è ulteriormente avvalorata **dalla lettura dei bilanci dell'associazione appellante per le annualità 2021-2022-2023**, dai quali emerge in modo inequivocabile **l'assoluta assenza di qualsivoglia utile d'impresa**, a maggior riprova che l'associazione in epigrafe è un'associazione di tipo **non commerciale**, con ciò volendo confutare i rilievi su cui poggia il provvedimento di primo grado.

In altre parole, dunque, le argomentazioni ritenuti dirimenti in primo grado vanno riformate giacché è chiaro che l'organizzazione di giornate di preghiera, suddivise anche in più giorni consecutivi, presuppone l'esigenza di prevedere la copertura dei costi di tre pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena), l'acquisto di acqua e di qualche "merenda" per il corso della giornata, oltre il costo dell'igiene dei locali (pulizia stanze, lavaggio lenzuola e coperte) per i pernottamenti.

Ebbene, non vi è chi non veda come tale attività **non** può certamente rientrare tra quelle di natura commerciale - visto che non si tratta di un albergo, né di un b&b, né di altra struttura messa a disposizione per vacanzieri - ma che l'Associazione debba necessariamente per la propria sopravvivenza e per l'organizzazione delle attività legate agli scopi associativi prevedere degli ingressi simbolici, o per meglio dire quasi irrisori, solo per il pagamento delle spese connesse agli eventi occasionalmente svolti.

Contrariamente, dunque, a quanto statuito dalla sentenza impugnata, **sussiste certamente la condizione oggettiva** in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU per immobili esercenti attività di culto, la quale richiede che l'attività cui l'immobile è destinato non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale, esattamente come nel caso che ci occupa.

Tranciante, sul punto, è la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. Trib. n. 17704/2024; Cass., Sez. 5", 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5", 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6", 10 settembre 2020, n. 18831), secondo cui *l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo*

svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, ***quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico***.

Senza dubbio in tale ultima fattispecie rientra l'odierna appellante!

Il legislatore ha riformulato l'esenzione ora riferita all'imposta IMU ponendo ai fini del suo godimento l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità "non commerciali".

Pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività che deve svolgersi nell'immobile affinché l'esenzione possa applicarsi. Il decreto attuativo approvato dal Governo ha a sua volta chiarito che tali modalità sono quelle "*prive di scopo di lucro che, conformemente al- diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà*"

Sulla scorta di quanto sopra detto, in linea con le conclusioni a cui è addivenuta **la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con la Sentenza n. 17704 del 27 giugno 2024,** sussistono motivate ragioni per cui l'Ecc.ma Corte adita riformi la sentenza di primo grado, all'uopo statuendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. 261/2018 del 23.10.2023 per imposta IMU anno 2018.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DEL D.LGS. N. 504/1992 e ss.mm.ii.

Com'è noto, l'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n.504/1992 riconosce l'esenzione dall'IMU (ex ICI) a "*gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, [...]destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222*".

Tali ultime attività sono quelle di religione e di culto, ossia "*quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana*".

Occorre, inoltre, precisare che, a norma dell'art. 7, comma 2, l'esenzione "*spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte*".

Quanto sopra è stato altresì ribadito dalle successive norme sull'IMU, ed in particolare l'art. 9, comma 8, del Decreto-legge 23/2011, oggi abrogato dall'ultima legge in materia, la n. 160/2019, il cui art. 1, comma 759, lettera g, dispone che **sono esenti dall'imposta**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, **gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)**; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. Il quadro normativo di riferimento deve essere completato con l'art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 203/2005 (come riformulato dall'art. 39, D.L. n. 223/2006), in base al quale "l'esenzione [...] si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

Corre l'obbligo precisare che l'immobile *de quo* è utilizzato altresì direttamente dall'Associazione quale casa di preghiera, d'incontri degli associati e casa di esercizi spirituali ed è quindi utilizzato esclusivamente per fini istituzionali di culto - e come tale gode dell'esenzione dal versamento dell'imposta ai sensi dell'art.7 lett.i) D.Lgs.504/92, avendo i requisiti soggettivi e oggettivi così come specificato dalla circolare 2/DF del 26/01/2009 e dalla vigente normativa e precisamente : Circolare 3/DF del 18.05.2012; Risoluzione 1/DF del 03.12.2012; Risoluzione 1/DF del 11.01.2013; Risoluzione 3/DF del 04.03.2013; Risoluzione 4/DF del 04.03.2013; Risoluzione 5/DF del 28.03.2013; Risoluzione 6/DF del 28.03.2013;

Si rende, pertanto, necessario precisare quando le attività indicate dalla norma di esenzione siano svolte in maniera non esclusivamente commerciale e, conseguentemente, le ipotesi nelle quali gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali possano considerarsi esenti da IMU.

Giova evidenziare inoltre che in proposito il Ministero dell'Economia e delle Finanze era già intervenuto, con la circolare la n. 2/DF del 26 gennaio 2009, chiarendo che la suddetta esenzione deve essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente:

a) un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale;

b) un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.

Negli stessi termini, è costante la giurisprudenza di legittimità allorquando prevede per l'applicazione del beneficio l'esistenza dei requisiti sopra esposti. (cfr. ex plurimis Cass. civile, sez trib. n. 7415/2019; Cass. n. 7385/2012)

Nel caso che ci occupa, in riferimento al requisito soggettivo, la citata associazione costituisce un movimento essenzialmente missionario, il cui scopo precipuo, essenzialmente formativo e apostolico, è quello di impegnarsi con specifiche iniziative, nella missione evangelizzatrice della Chiesa, aiutando gli uomini a conoscere e a vivere la Parola di Dio in modo da diventare Vangelo vivente ed operante. L'Associazione è indipendente, apolitica e senza fini di lucro.

Per quanto riguarda, invece, il requisito oggettivo, l'immobile oggetto degli avvisi di accertamento è adibito a sede per l'attività istituzionale come sopra rappresentata, che trae dal Vangelo la sua ispirazione, la sua spiritualità e i metodi della sua azione come da statuto. Tale immobile, infatti è adibito esclusivamente a sede di ritiri spirituali **e conferenze tematiche a fini istituzionali** riconducibili alla propaganda del Vangelo e della Fede Cattolica.

In proposito, **si riporta testualmente il testo dello Statuto, il cui art.2 (rubricato scopo, oggetto, finalità e attività)** recita: *"**L'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo" è fondamentalmente missionaria, vive ed opera in obbedienza alla Parola di Gesù**: "Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura" (Mc 16,15) **e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il suo scopo, essenzialmente formativo e apostolico, è quello di impegnarsi con specifiche iniziative nella missione evangelizzatrice della Chiesa cattolica, aiutando gli uomini a conoscere e a vivere la Parola di Dio in modo da diventare Vangelo vivente ed operante per la crescita umana integrale dell'uomo**, in aderenza agli scopi statutari di un'Associazione di Promozione Sociale (APS), tra le fattispecie previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione fonda la sua spiritualità sulla Parola di Dio, dono della comunione del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, fonte della vita e della missione della Chiesa cattolica. Riceve e accoglie la sua vocazione missionaria in Cristo, Parola fatta carne (cf. Gv 1,14), Parola creatrice e rivelatrice, e nello Spirito che testimonia, spiega la Parola e dà la vita. Vive e opera perché*

gli uomini rigenerati dalla Parola e dallo Spirito, rinati dall'alto con il Battesimo, possano partecipare alla comunione ecclesiale. Con l'annunzio della Parola, all'edificazione del Regno di Dio, instaurato da Cristo, nel quale la creazione, la rivelazione e la storia raggiungono il loro compimento e la loro perfezione. Con il suo impegno a servizio della Parola di Dio intende contribuire alle adeguate iniziative. Nel suo impegno di ascolto, di incarnazione e di annunzio della Parola di Dio riconosce il Magistero della Chiesa cattolica "colonna e sostegno della Verità" (1Tm 3,15) e si conforma a esso. ***L'Associazione si rivolge a tutti gli uomini e s'inserisce nelle varie espressioni della vita ecclesiale, collaborando con esse nel comune impegno della conoscenza e dell'annunzio del Vangelo.*** *È attenta alle varie espressioni sociali per contribuire a promuoverne l'orientamento secondo "il Regno di Dio e la sua giustizia" (Mt 6,33), ed eventualmente operarvi in forza del proprio carisma.* ***L'Associazione esclude ogni forma di lucro, anche indiretto, ed esclude ogni forma di interesse politico, partitico o privato. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà, di utilità e di promozione sociale e umana, nello spirito di comunione espresso dal messaggio evangelico, per favorire lo sviluppo integrale di tanti uomini e donne, perché possano realizzarsi nella loro dignità umana. Ha come fine primario lo svolgimento delle seguenti attività, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi: - attività di promozione e divulgazione dei principi ispiratori dell'Associazione*** *attraverso la formazione di Cenacoli del Vangelo, corsi di studio biblici, convegni e iniziative editoriali;* ***- assistenza sociale e sociosanitaria da prestare in favore di soggetti che esprimono disagio con particolare riguardo ai minori, agli anziani e alle persone diversamente abili; - attività spirituali-religiose, culturali, ricreative, di formazione e di promozione del territorio e delle sue risorse culturali, economiche o naturali,*** *con riguardo ai principi della sostenibilità e biblicamente ispirate al rispetto del Creato e nello spirito della pastorale della Chiesa cattolica;* ***- attività di formazione e di didattica volta alla crescita dei valori solidaristici e di mutualità umana; - educazione, istruzione e formazione professionale; - cooperazione allo sviluppo anche internazionale; - iniziative varie inerenti allo scopo dell'Associazione,*** *secondo che l'ambiente e le circostanze richiedono. Nello svolgimento della sua missione l'Associazione:* ***- dà particolare importanza all'incontro personale*** *mediante il quale si propone di raggiungere l'uomo nella sua interiorità per disporlo ad accogliere degnamente la parola di Dio e a viverla nell'unità di ascolto-incarnazione-annuncio -* ***si inserisce attivamente nella***

Chiesa cattolica locale *e svolge il suo apostolato nelle famiglie, nella scuola, negli uffici, tra gli operai, negli ospedali e in qualsiasi altro ambiente* ***-vuole essere presente nel mondo dei poveri e dei sofferenti****, consapevole che la Buona Novella si rivolge particolarmente ad essi, offrendo collaborazione e aiuti di tipo economico e professionale a soggetti, enti, organismi che agiscono in realtà anche internazionali, attraverso il reperimento di fondi; -partecipa, con opportune iniziative, al Movimento Ecumenico affinché tutti i cristiani, in clima di reciproca fiducia e di comunione nella Parola, "agendo secondo Verità nella Carità" (Ef 4,15) "siano perfetti nell'unità" (Gv 17,23) e diventino "un solo gregge, un solo pastore" (Gv 10,16);* ***-organizza attività culturali inerenti lo scopo di evangelizzazione****: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde, scambi interculturali, mostre, concerti e spettacoli teatrali, spettacoli di strada; iniziative di studio e ricerca in ambito sociale e sanitario, creazione di banche dati; -* ***programma attività editoriali****: pubblicazione di riviste, bollettini, periodici. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività. L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente e pertanto per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, anche collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da enti, organismi e associazioni, soggetti pubblici e privati, aventi scopi simili. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico*".

Ma vi è di più.

Il requisito oggettivo, infatti, è ulteriormente soddisfatto dalla **documentazione contabile** prodotta dall'associazione ricorrente, che si allega, segnatamente i bilanci per le

annualità 2021-2022-2023. Invero, senza scendere in eccessivi tecnicismi, la semplice lettura di detta documentazione **prova** - senza ragione di smentita - la natura **NON** economica che connota l'attività dell'associazione in epigrafe nella parte in cui si evince **la totale assenza di utili d'impresa.**

Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza sul tema, le condizioni della esenzione devono, indubbiamente, sussistere entrambe, sia il requisito soggettivo - cioè la natura non commerciale dell'ente - quanto il requisito oggettivo - cioè che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dall'art. 7 citato (cfr. Cass. 16 giugno 2021, n. 17005; Cass. n. 13966/2016).

Nel caso di specie, risultano senz'altro soddisfatte entrambe le condizioni che la disciplina vigente - e la correlata giurisprudenza formatasi in materia - **richiede per la concessione dell'esenzione dalla corresponsione del relativo tributo,** posto che l'Ente Comunale ben conosce le finalità sociali e di pubblica utilità che caratterizzano l'Associazione odierna appellante, con Dichiarazione di pubblica utilità del 2.8.1967, che si allega al presente ricorso.

Del resto, in un caso analogo, si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Palermo asserendo che lo svolgimento in via esclusiva di attività religiose e di culto da parte dell'ente ecclesiastico riconosciuto civilmente e rientrante nel novero degli enti non commerciali, rileva ai fini dell'esonero del versamento dell'IMU (CTP Palermo, sentenza n. 3241/2021).

Sul punto, è opportuno sottolineare - per mere ragioni di scrupolo - che ai fini del riconoscimento dell'esenzione in materia di IMU, **la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di precisare che rileva l'attività effettivamente svolta negli immobili**. Infatti, **la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa**. (cfr. *ex plurimis* Corte di Cassazione, ord. n. 18592/2019).

In ultimo, giova segnalare a codesta On.le Corte adita che già in passato l'associazione odierna appellante veniva interessata da identica questione, allorquando in data 14.12.2015 riceveva un avviso di accertamento - per la sede di Palermo - per imposta ICI anno 2011 da parte del Comune di Palermo.

In tale occasione, l'associazione proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui sopra e, si badi, il Comune di Palermo - quale parte resistente - in occasione della sua

costituzione in giudizio chiedeva alla CTP adita la cessazione della materia del contendere poiché, a seguito di appositi controlli dell'ufficio comunale preposto, l'ente aveva provveduto ad annullare in autotutela il citato avviso di pagamento dell'imposta ex ICI (oggi IMU).

3. **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 117/2017.**

Il provvedimento impugnato sarà certamente annullato dall'On. Corte in quanto illegittimo posto che il Comune resistente ha emesso l'accertamento in violazione del D. Lgs. 117/2017 (Riforma del Terzo Settore), rubricato "*disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali*" che, all'art. 82 comma 6 prevede espressamente l'esenzione con riferimento a "*gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI o TARI) alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i) , del D. Lgs. 504/1992*".

Ancora, l'art. 85 c.1 del decreto sopra citato recita che "***non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali*** *effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m)*".

Nell'ipotesi di specie il Comune di Motta d'Affermo ha emesso e notificato l'accertamento in piena violazione di legge essendo che il Movimento ricorrente ha le condizioni che prevedono l'esenzione, considerato che rientrano tra Enti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 504/1992, quindi esenti, "*gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,*

previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

P.Q.M.

L'Associazione Presenza del Vangelo, rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, in accoglimento delle motivazioni addotte con il presente ricorso in appello

CHIEDE

che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria voglia:

1. In via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, posto che l'Associazione odierna appellante sopravvive esclusivamente con le libere elargizioni degli associati e di qualche sporadico benefattore; pertanto, dover affrontare l'esecuzione della impugnata sentenza e, di riflesso, il pagamento dell'avviso di accertamento comporterebbe inevitabilmente la chiusura dell'Associazione;
2. In via principale, in accoglimento del presente appello, la totale riformata della sentenza n. 4249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina – Sez. 8 - R.G. 768/2024, e conseguentemente che l'avviso di accertamento del Comune di Motta d'Affermo, n. 261/2018 del 23/10/2023 per imposta IMU anno 2018 originariamente impugnato venga dichiarato nullo e/o annullato;
3. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge.

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 co.1 D.Lgs546/92, che l'appello di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 22.339,00, per cui il contributo unificato è pari ad € 120,00.

Si allegano i seguenti documenti:

- Sentenza CGT di Messina n. 4249/2024;
- Fascicolo documentale di primo grado;
- Bilancio anno 2021;
- Bilancio anno 2022;
- Bilancio anno 2023

Messina, Palermo, 16 settembre 2024

Avv. Antonino Criscì

Dott. Roberto Ciaccio

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
MARIA GIUSEPPA SCOLARO

Il Presidente
RITA RAMPULLA

Sentenza n. 4249/2024
Depositata il 19/08/2024
Il Segretario
ELISABETTA ORLANDO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Relatore
IARRERA MICHELINA, Giudice

in data 20/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 768/2024 depositato il 22/02/2024

proposto da

Associazione Movimento Presenza Del Vangelo A.p.s. - 80021190824

Difeso da
Roberto Ciaccio - CCCRRT52T26G273X
Antonino Crisci 3342643578 - CRSNNN92E30F251B

Rappresentato da Paola Geraci - GRCPLA49E44G273R
Rappresentante difeso da
Roberto Ciaccio - CCCRRT52T26G273X
Antonino Crisci 3342643578 - CRSNNN92E30F251B

ed elettivamente domiciliato presso roberto.ciaccio@pec.commercialistipa.it

contro

Comune di Motta D'Affermo - Piazza San Luca 1 98070 Motta D'Affermo ME

Difeso da
Salvatore L'Abbate - LBBSVT72C13F206F

ed elettivamente domiciliato presso info@pec.studiolabbate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 261/2018 IMU 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 218/2024 depositato il 26/06/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." impugnava l'Avviso di Accertamento per omessa denuncia n. 261/2018, Prot. n. 4515 del 23.10.2023, per IMU anno 2018, notificato all'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." in data 28 novembre 2023, con richiesta di pagamento della somma complessiva di 22.339,00, euro, di cui 10.830,00 euro a titolo di Imposta, € 670,00 a titolo di interessi, € 10.830,00 a titolo di sanzione per omessa denuncia, € 9,00 per spese di notifica.

Secondo la ricorrente l'Ente comunale avrebbe omesso di considerare la disciplina vigente in materia di esenzioni dall'imposta municipale per gli immobili utilizzati da enti non commerciali esercenti, tra le altre, attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana.

Eccepiva, quindi:

- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DEL D.LGS. N. 504/1992 e ss.mm.ii. per non avere il Comune tenuto conto dell'esenzione che l'art. l'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n.504/1992 riconosce, tra gli altri, anche agli immobili destinati ad attività di religione e di culto, ossia "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana".

Assumeva la ricorrente, infatti, che sotto il profilo soggettivo l'Associazione in esame costituisce un movimento essenzialmente missionario, il cui scopo precipuo, essenzialmente formativo e apostolico, è quello di impegnarsi con specifiche iniziative, nella missione evangelizzatrice della Chiesa, aiutando gli uomini a conoscere e a vivere la Parola di Dio in modo da diventare Vangelo vivente ed operante. L'Associazione è indipendente, apolitica e senza fini di lucro. Per quanto riguarda, invece, il requisito oggettivo, l'immobile oggetto degli avvisi di accertamento è adibito a sede per l'attività istituzionale come sopra rappresentata, che trae dal Vangelo la sua ispirazione, la sua spiritualità e i metodi della sua azione come da statuto. Tale immobile è adibito esclusivamente a sede di ritiri spirituali e conferenze tematiche a fini istituzionali riconducibili alla propaganda del Vangelo e della Fede Cattolica. Riportava a tal fine testualmente il testo dello Statuto, il cui art.2 (rubricato scopo, oggetto, finalità e attività) recita: "L'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo" è fondamentalmente missionaria, vive ed opera in obbedienza alla Parola di Gesù: "

Si costituiva il Comune il quale rilevava l'infondatezza della censura avversaria, precisando, innanzitutto, che nessuna dichiarazione (denuncia) ai fini IMU era stata presentata in relazione ai predetti beni, con ciò legittimando l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge.

Ad ogni modo, l'Associazione ricorrente non poteva invocare alcuna esenzione, mancando i presupposti previsti per l'applicazione della normativa richiamata, così come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che si è formata nel corso degli anni. La finalità sociale dell'associazione non basterebbe secondo il Comune resistente a escluderne la classificazione di attività economica, essendo necessario a tale scopo che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.

All'esito dell'udienza del 18 aprile 2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione.

Infine, all'esito dell'odierna udienza, assunta la causa in decisione, la Corte decideva come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di cui si dirà.

Occorre premettere che l'esenzione invocata dalla ricorrente è disciplinata dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n.504/1992, il quale la riconosce a *"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, [...]destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222"*.

Quest'ultima norma (art. 16, lett. a), Legge 222/1985), in particolare, definisce agli effetti civili, le attività di religione e di culto, come quelle "*dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*".

Tale norma è stata poi ribadita dall'art. 9, comma 8, del Decreto-legge 23/2011, istitutiva dell'IMU, oggi sostituita dalla L. n. 160/2019, il cui art. 1, comma 759, dispone che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, oltre ai "fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze" (lettera d), anche (lettera g) "*gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200*".

Ciò premesso, l'accertamento della sussistenza del requisito oggettivo previsto per ottenere l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale, e la prova della sussistenza di tale requisito spetta al soggetto che pretende l'applicazione dell'esenzione.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, invero, la Suprema Corte di cassazione ha precisato, in plurime pronunce, che non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili. Infatti, la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa (Cfr.: sentenze n. 10092 del 13 maggio 2005, n. 10646 del 20 maggio 2005).

Inoltre, ha affermato la giurisprudenza di legittimità, come "*la sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale*" (Cfr. Cass. civile, sentenza n. 5485 del 29 febbraio 2008, che a sua volta richiama: sentenze

n. 20776 del 26 ottobre 2005 e n. 23703 del 15 novembre 2007

Risolutiva delle tematiche qui agitate dalla ricorrente appare, infine, la più recente pronuncia della S.C. (Cfr. Cassazione civile, Sez. 5, Ordinanza n. 35123 del 2022) i cui argomenti vengono qui pienamente condivisi ed applicati.

Nella citata pronuncia, invero, la S.C. ha precisato che le imposte ICI ed IMU presentano un regime normativo, quanto all'esenzione, formulato in termini leggermente differenti, il che tuttavia non ne ha impedito una uniforme interpretazione alla luce dei principi di diritto eurounitario, e segnatamente del divieto di aiuti di Stato stabilito dall'art. 107 del TFUE ("la norma dell'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall'articolo 39, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l'esenzione dall'ICI si intende applicabile alle attività indicate che "non abbiano esclusivamente natura commerciale", mentre dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 1/2002, convertito con legge n. 27/2012, l'esenzione prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92 si applica agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con "modalità non commerciali").

Dopo aver ricordato che la giurisprudenza della Corte si è nel tempo consolidata nell'affermare che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7, mentre resta irrilevante la successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi, siccome riguardante un momento successivo alla loro produzione, tale da non far venir meno l'eventuale carattere commerciale dell'attività.

Quindi, la S.C. ha ribadito che "*L'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo* ***simbolico*** *(Cass. 7415/2009; Cass. 22233/2019; Cass. 24044/2022; Cass.6795/2020; Cass. 13970/2016; Cass. 24500/2009)*".

Ciò in applicazione dei principi fissati dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo i quali "*anche laddove un'attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica*".

In particolare, la Commissione dell'Unione Europea ha valutato la compatibilità delle disposizioni legislative italiane nel tempo susseguitesi e ha osservato che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v. CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75): pertanto, anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può essere considerato come un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato. L'unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un'attività economica. Inoltre, osserva la Commissione, l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato.

Rese queste premesse, ha ricordato la S.C. (cfr. citata Ordinanza n. 35123 del 2022) che "*la Commissione ha concluso nel senso che mentre l'esenzione ICI costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, non lo è invece l'analoga esenzione IMU, considerando sia la maggiore chiarezza della norma IMU (che parla di attività non commerciali anziché di attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale) che la norma regolamentare, la quale precisa, da un lato, che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato*

per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

Alla luce delle superiori coordinate normative e giurisprudenziali, non può ritenersi sufficiente ai fini in esame la natura dell'Associazione ricorrente e lo scopo perseguito dall'Ente, cui protende la prova offerta in atti dalla parte invocante l'esenzione.

Occorre, infatti, precisare che l'Ente in questione, è proprietaria di un immobile sito in via S. Pietro, nel Comune di Motta d'Affermo, denominato "Casa del Vangelo Tabor", identificato al Foglio 12, part. 65, sub. 1 cat. C6 e sub. 2 cat. B5, che sono stati tassati ai fini IMU con l'atto impugnato.

Emerge altresì dagli atti che la suddetta "Casa del Vangelo" consta di 42 stanze con ottanta posti letto e in più saloni, biblioteca, stanze di soggiorno ed altri locali annessi (cfr. dichiarazione di pubblica utilità della Casa a firma del Sindaco di Motta d'Affermo del 02.08.1967, prodotto in atti dalla ricorrente).

Ciò si ricava, anche, più recentemente dal sopralluogo effettuato nei locali della Casa, svolto in data 03 maggio 2023, nel contraddittorio delle parti, ai fini dell'accertamento delle superfici imponibili a tassazione per la TARI sull'immobile in questione, da cui si ricava che "espunte dalla determinazione superficiaria le aree scoperte e pertinenziali, nonché, alla luce della natura religiosa e spirituale dell'Associazione, gli ambienti destinati in via permanente e esclusiva all'esercizio del culto cristiano della Chiesa Cattolica" la sommatoria delle superfici delle camere, in esse compresa la superficie dei WC, è pari a mq. 341,02 per il pianterreno dell'immobile e mg. 762,70 per il primo piano dell'immobile, con una superficie tassabile complessiva parti a mq. 1.104,00.

Ebbene, a fronte della produzione documentale offerta dalla ricorrente, tesa a comprovare la natura religiosa e spirituale dell'Associazione, come tale perseguente fini sociali e non di lucro, come detto, non bastevole ai fini invocati, il Comune resistente ha allegato e documentato in atti che l'Associazione è solita organizzare dei corsi spirituali, dando la possibilità agli aderenti di pernottare all'interno della struttura, previo pagamento di un contributo giornaliero pari ad €. 50,00 per la pensione completa o di €. 15,00 per singolo pasto, importi che non possono considerarsi meramente simbolici nel senso richiesto dalla surrichiamata giurisprudenza, anche comunitaria, e quindi implicano comunque, a prescindere dalla possibilità di conseguirne degli utili, l'esercizio di attività commerciale.

Tale documentazione, per nulla contrastata da elementi di segno opposto offerti dalla ricorrente (sulla quale gravava comunque l'onere della dimostrazione del diritto all'esenzione), pur riferita ad anni successivi (2023-2024) all'anno di imposta qui in esame (2018), comprova che effettivamente la dotazione immobiliare dell'Associazione, ovviamente con esclusione dei locali (come cappelle, sala del cenacolo ed altro) destinati esclusivamente all'esercizio della preghiera e del culto, è finalizzata allo sfruttamento economico e come tale deve essere tassata ai fini IMU.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

Le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente ed avuto riguardo al valore della causa e all'entità delle questioni dibattute, possono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 8, sentite le parti, così decide: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.400,00 oltre oneri ed accessori come per legge.

Così deciso in Messina lì 20.06.2024

Il Giudice relatore | Il Presidente

(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) | (d.ssa Rita Rampulla)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra per opposizione al ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale presentato " dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento_____ Cap._____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE** Data 20-08-'24 Il Responsabile .....
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE** Data 20-08-'24 Il Responsabile .....

IL PRESIDENTE

_____

L'ASSESSORE ANZIANO

_____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il 23/09/2024 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 23/09/2024

Il Segretario Generale

_____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

_____

Il Segretario Generale

_____